

Comune di Fiano Romano

Provincia di Roma

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
CAPO II - CREMAZIONE	
2	Disciplina della cremazione
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
4	Feretri per la cremazione
5	Cremazione per insufficienza di sepolture
6	Crematori
7	Caratteristiche dell'urna cineraria
8	Destinazione delle ceneri
CAPO III - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI	
9	Dispersione delle ceneri
10	Luogo di dispersione delle ceneri
CAPO IV - AFFIDAMENTO DELLE CENERI	
11	Consegna ed affidamento delle ceneri
12	Conservazione dell'urna
13	Recesso dell'affidamento - Rinvenimento di urne
CAPO V - NORME FINALI	
14	Tutela dei dati personali
15	Leggi ed atti regolamentari
16	Abrogazione di precedenti disposizioni
17	Pubblicità del regolamento
18	Rinvio dinamico
19	Vigilanza - Sanzioni
20	Entrata in vigore
ALLEGATI	
A	Richiesta di autorizzazione per la cremazione di salma e destinazione delle ceneri (Art. 3, c. 3 del Regolamento)
B	Manifestazione di volontà per la cremazione di salma di parente (Art. 3, c. 4 del Regolamento)
C	Registro generale delle cremazioni, dispersioni e affidamento delle ceneri (Art. 3, c. 5 del Regolamento)

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:

- del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente;
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
 - della legge regionale - Lazio - 28 aprile 2006, n. 4, recante: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” che, con l’art. 162 disciplina: “Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri”;
- il servizio comunale per la cremazione, la dispersione e l’affidamento delle ceneri

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dall'art. 162 della legge regionale - Lazio - 28 aprile 2006, n. 4.

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (Allegato A) o similare contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro (Allegato B), a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo (Allegato C) per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 10.000 euro.

Art. 4 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000 euro.

Art. 5 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

3. Per la cremazione dei resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del DPR n. 285/90, è necessaria la richiesta del coniuge, in sua assenza, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile

Art. 6 – Crematori.

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.

2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili.

3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione.

Art. 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria. (L.R. n. 4/2006, art. 162, comma 5)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime standard previste dalla legge, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000 euro.

Art. 8 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 10.000 euro.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 9 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 5)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
3. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
4. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 5.000 euro.

Art. 10 – Luogo di dispersione delle ceneri. (L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 3)

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 5.000 euro

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 11 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 7.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune (Allegato A). Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 10.000 euro

Art. 12 – Conservazione dell'urna. (L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 5)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000 euro.

Art. 13 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 5)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000 euro.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 14 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 15 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- l'art. 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante: "Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri";

nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamento, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 16 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 17 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 18 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 20 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

All'Ufficiale dello Stato Civile
del comune di

Oggetto: **Richiesta di autorizzazione per la cremazione di salma e destinazione delle ceneri.**

Il/La sottoscritto/a
nato/a in il
residente in via, n ☎

P R E M E S S O

che in data alle ore decedeva in
..... nato/a a il
nella sua qualità di:
(relazione con il/la defunto/a o per incarico)

C H I E D E

A ai sensi dell'art. 79 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 l'autorizzazione per la cremazione della salma del/la detto/a defunto/a presso il crematorio di:

ALLEGA:

- Disposizione testamentaria espressa in tal senso dal/la defunto/a;
- Atto scritto, reso avanti l'ufficiale dello stato civile, da cui risulta la volontà del coniuge o dei parenti di procedere alla cremazione del/la defunto/a;
- Dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato/a, convalidata dal Presidente dell'Associazione, dalla quale risulta chiaramente la volontà del/la defunto/a di essere cremato/a;
- Certificato in carta libera redatto dal dott. nella sua qualità di, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- Nulla osta dell'autorità giudiziaria rilasciato in data che autorizza la cremazione.

B ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'autorizzazione:

b.1 per il trasporto:

- della detta salma presso il crematorio nel cimitero comunale di:
- delle risultanti ceneri nel cimitero comunale di: per essere tumulate interrate

b.2 per l'affidamento dell'urna:

da conservare:

- nella propria abitazione/luogo di residenza legale;
 - nell'abitazione, non costituente residenza legale;
- sita in via/piazza n

sotto la propria diligente custodia, che ne garantisce dalla profanazione e, per lo scopo:

DICHIARA

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali o profanazioni;
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provveder alla loro tumulazione in cimitero.

b.3 per la dispersione:

.....
.....
.....

Consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e ai relativi provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione, nonché del contenuto dell'articolo 411 del codice penale

DICHIARA ALTRESI'

CHE, SECONDO L'ESPRESSA VOLONTA' DEL DEFUNTO, EFFETTUERA' LA DISPERSIONE DELLE CENERI:

- a) nel cimitero di nel: Giardino delle rimembranze Cinerario comune
- b) in area privata fuori dai centri abitati sita in
- c) in natura e specificatamente: mare lago fiume aria

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) volontà espressa dal defunto.

Dichiara infine di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto e di essere a conoscenza che la dispersione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria nel rispetto del vigente "Regolamento comunale per la cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri."

.....
Incaricato e responsabile di tutte le operazioni prima dette è il/la Sig./ra:

.....
nato/a a il
residente in Via n ☎

Data

IL/LA RICHIEDENTE

.....


.....
(Timbro lineare dell'U.S.L.)

N.

Li

Visti gli articoli 16 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si esprime parere favorevole alle seguenti particolari condizioni:

.....
.....



IL SANITARIO

.....

La dispersione delle ceneri è stata autorizzata con mio provvedimento n. in data

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

.....

Comune di

Provincia di

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' PER LA CREMAZIONE DI SALMA DI PARENTE

(Art. 3, comma 1, lett. b3), della legge 30 marzo 2001, n. 130)

L'anno duemila..... nel mese di del giorno alle
ore e minuti nella Casa comunale, avanti a me ufficiale
dello stato civile del Comune di è/sono comparso/i il/i Sig./ri:

Num. d'ord.	Relazione di parentela con il/la defunto/a	COGNOME E NOME	NASCITA	
			LUOGO	DATA

il/i quale/i, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130,

MI HA/HANNO DICHIARATO

la loro volontà di procedere alla cremazione della salma di

.....

nato/a il deceduto

in il residente in vita nel

Comune di

di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;

di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le sue ceneri fossero affidate a

.....,

per essere conservate:

presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in

nell'abitazione, non consistente residenza legale;

sita nel Comune di, in via, n.;

nel cimitero

per essere disperse:

nel cinerario, cimitero di

nel Giardino delle rimembranze;


in area privata fuori dai centri abitati sita in

in natura e specificatamente: mare lago fiume aria

IL/I DICHIARANTE/I

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

.....
.....



.....

Comune di


Provincia di

SERVIZI CIMITERIALI

**REGISTRO GENERALE DELLE
CREMAZIONI, DISPERSIONI E
AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

Periodo dal al

Il presente registro si compone di n. (.....) fogli numerati prima dell'uso e viene vidimato come richiesto dall'art. 52, comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



Il responsabile del servizio

.....

REGISTRO GENERALE DELLE CREMAZIONI

DISPERSIONI E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Pag. N° GENERALITA'

CREMAZIONE	Autorizzazione Crematorio	n° data		
CIMITERO	TUMULAZIONE	Zona
			Loculo
			Tomba di famiglia
		INUMAZIONE	Riquadro
			Fila Cippo
CONSERVAZIONE NELLA RESIDENZA	Autorizzazione Affidatario Luogo della conservazione 	n° data		
DISPERSIONE DELLE CENERI	Autorizzazione Dispersione Luogo della dispersione Esecutore	n° data		

ANNOTAZIONI	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
-------------	--

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi


dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....